



Comune di Minervino Murge



Comune di Canosa di Puglia - Capofila -



Comune di Spinazzola

AMBITO TERRITORIALE DI CANOSA DI PUGLIA

Comune Capofila Canosa di Puglia

CAPITOLATO DI GARA



Intervento finanziato a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020 -Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione"- Asse 2- Azione 9.1.1. Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-PUG_08 - Azione A.1.c.2 – Interventi sociali: Assistenza Educativa Domiciliare - CUP I39J16000490001

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
ALLA FAMIGLIA E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
(SPAZIO NEUTRO, MEDIAZIONE FAMILIARE E
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA)**

CIG: 7750099005

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato sono i Servizi alla Famiglia e di sostegno alla genitorialità e, nello specifico il Servizio di Spazio Neutro, di Mediazione Familiare e di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) così come disciplinato dagli artt. 87 bis 93 e 94 del R.R. Puglia 4/2007 ss.mm.ii, così come previsti nel Piano Sociale di Zona 2018/2020 - schede progetto n°02 e 03 - dell'Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia, comprendente i Comuni di Canosa di Puglia (capofila), Minervino Murge e Spinazzola, luoghi di esecuzione dei Servizi. Il Servizio A.D.E. è anche normato dal Disciplinare di Accesso ai Servizi Domiciliari di Ambito approvato con Delibera di C.I. n. 17 del 20 maggio 2016.

In attuazione del suddetto disciplinare e relativa scheda progettuale, il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.), in particolare, comprende interventi di natura sociale ed educativa rivolti a minori a rischio di devianza psicopatologica e famiglie disagiate, al fine di tutelare, sostenere e salvaguardare lo sviluppo armonico e completo della personalità del minore, mirando all'evoluzione del nucleo familiare in difficoltà e al raggiungimento di un'adeguata autonomia dei genitori nel compito educativo verso i figli, attraverso un'azione educativa individualizzata. L'obiettivo principale è quello di mantenere il minore, per quanto possibile, all'interno del proprio nucleo familiare, secondo quanto indicato dalla legge 184/1983 e successive modifiche e integrazioni, attraverso l'orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze educative della famiglia per consentire al minore stesso un rientro in famiglia qualora istituzionalizzato. Tale intervento deve avere come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale del nucleo familiare, al fine di favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire i rischi di emarginazione dello stesso. Il Servizio è in primo luogo strumento di prevenzione della degenerazione e della cronicizzazione dei comportamenti carenti dal punto di vista educativo e chiaramente disfunzionali, ed è volto ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che le riguardano, riducendo i rischi di conflittualità e di ricorso all'Autorità Giudiziaria. Per i nuclei per i quali è stato disposto l'allontanamento dei figli il Servizio mira a consentire il loro rientro nel nucleo di origine.

In una logica di rete e potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione, del lavoro, dei servizi sociali e sanitari), i *Servizi alla Famiglia* mirano a garantire un sistema organizzato di interventi, diversi e flessibili, a sostegno della famiglia, per la durata di 10 (dieci) mesi, attraverso l'erogazione e l'organizzazione di attività utili a sostenere la relazione genitori/figli anche attraverso specifici percorsi di orientamento e di informazione per genitori con figli minori, coppie, minori e adolescenti, attraverso il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consulenti Familiari e delle attività previste dal Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa,.

ART. 2 - CORRISPETTIVO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo a base di gara, è di **€ 90.954,98 escluso IVA a norma di legge**. Per la realizzazione dei servizi non sono stati evidenziati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, pertanto i costi relativi alla messa in sicurezza sono da considerarsi pari a € 0,00.

L'appalto, dalla data di consegna, avrà la durata presunta di c.ca n. 10 mesi e comunque proseguirà fino all'esaurimento delle ore di Servizio e del relativo importo programmato. La Stazione appaltante ha facoltà esclusiva di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto e l'aggiudicataria in proposta ha l'obbligo di darvi esecuzione senza ritardi. Qualora sopraggiungessero cause ostative alla stipula del contratto, se si è dato avvio all'esecuzione anticipata, in via d'urgenza e sotto riserva di legge, all'esecutore non spetterà alcun indennizzo ma il solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

In particolare, si specifica che il contraente, partecipando alla presente procedura, si obbliga a procedere con la gestione fino ad esaurimento del Servizio da rendere in favore degli utenti del SIA/ReD/REI e finanziato a valere sulle risorse del PON Inclusione per un importo di € 88.973,85, erogando lo stesso conformemente alle prescrizioni dell'AdG Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino a una data di scadenza massima, prevista dall'Avviso n. 3/2016, al 31/12/2019, salvo nuove statuizioni della stessa AdG.

Le eventuali economie sull'importo di gara saranno utilizzate per prolungare il servizio oggetto del presente capitolato.

Per la determinazione del prezzo a base d'asta si è tenuto conto dell'incidenza del costo medio delle risorse professionali da impiegare secondo le tipologie di personale e gli standard di funzionamento minimi previsti dal capitolato d'appalto in coerenza a quanto definito dal Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i., calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore e dei costi generali di gestione.

Nel dettaglio:

<u>PIANO DEI COSTI</u>			
<u>Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (A.D.E. - Mediazione Familiare e Spazio Neutro)</u>			
<u>Tipologia di spesa</u>		<u>Quantità/h</u>	<u>Costo</u>
Personale	Educatore professionale - CCNL Cooperative Sociali - D2	3.482	€ 68.630,22
	Mediatore familiare – CCNL Cooperve Sociali - D2	682	€ 13.442,22
	Coordinatore - CCNL Cooperative Sociali – D3/E1	205	€ 4.137,30
Gestione			€ 4.565,24
		Base d'asta	€ 90.954,98

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'Ambito Territoriale Sociale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola – Comune di Canosa di Puglia – Comune Capofila, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati, affida la gestione dei Servizi di cui al presente Capitolato secondo i termini e le modalità definite nel disciplinare di gara, atto approvato contestualmente al presente capitolato speciale con Determinazione Dirigenziale.

ART. 4 – PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INTEGRAZIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE MIGLIORATIVE AVANZATE IN SEDE DI GARA

L'appalto sarà affidato con la procedura aperta e con criterio di cui all'art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa aggiudicata in sede di gara s'intende automaticamente inserita, in tutte le sue previsioni migliorative (servizi/forniture/beni/ulteriore personale/altro presente nell'offerta progettuale) a favore della stazione appaltante nel presente capitolato speciale e la mancata erogazione delle stesse costituisce oggetto di applicazione delle penalità nel corpo del presente Capitolato indicate. E' facoltà del proponente, infatti, avanzare proposte migliorative ed integrative degli standard minimi prestazionali, tecnico operativi e di personale previsti dal presente Capitolato, da attuare con mezzi e risorse proprie, nonché con figure professionali esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, senza che ciò comporti alcun corrispettivo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione. Le proposte migliorative ed integrative saranno oggetto di valutazione in sede di esame delle offerte secondo i criteri ed i parametri indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO D'APPALTO

5.1 Descrizione, finalità ed obiettivi

Il **Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa**, quale servizio socio-educativo rivolto a minori in situazione di disagio socio-relazionale che risultino essere a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione, rientra tra i Servizi a gestione associata del Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, composto dai Comuni di Canosa di Puglia (Comune capofila), Minervino Murge e Spinazzola.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa, in coerenza con quanto stabilito all'art. 87/bis R.R. 4/2007 e ss.mm.ii., è erogato in favore di famiglie che hanno, nel loro nucleo, figli minori che versano in situazione di disagio socio-relazionale. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori, al fine di tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali. E' un servizio a forte valenza preventiva e si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari, riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali, promuovere le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità di cura ed educative, salvaguardando e/o recuperando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli, prevenendo il ricorso all'istituzionalizzazione e/o facilitando il rientro dei minori in famiglia.

Il Servizio A.D.E. mira a realizzare i seguenti principali obiettivi:

- migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare;

- promuovere un processo di cambiamento reale della famiglia;
- concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare;
- sostenere il nucleo familiare, soprattutto in presenza di minori in affidamento eterofamiliare;
- sostenere la funzione educativa genitoriale;
- prevenire e limitare il disagio riducendo i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di devianza;
- favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita, anche attraverso l'accesso alle strutture educative presenti sul territorio (oratorio, centro di aggregazione giovanile, centro diurno per minori, strutture sportive, ecc...);
- raggiungere un positivo inserimento nell'ambiente scolastico;
- mantenere il minore nel proprio ambiente familiare prevenendo o riducendo l'istituzionalizzazione;
- educare al rispetto e alla condivisione delle regole, favorendo la socialità nei minori e lo sviluppo della coscienza civile;
- evitare il cronicizzarsi di situazioni di disagio relazionale;
- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

I Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità (*Mediazione familiare e Spazio neutro*) sono prestazioni flessibili che intervengono in maniera specifica su singoli nuclei familiari e singoli componenti di ciascuno di essi (Es.: coppie, genitori, minori e adolescenti) che siano in una delle condizioni di bisogno per cui si rendano necessari uno o più interventi tra quelli espressamente previsti dall'art. 93 Reg. Reg. Puglia n. 4/2007, per promuovere il benessere dell'intero nucleo e, mirano a:

- promuovere e/o consolidare una migliore interazione e collaborazione della rete di servizi sociali e sanitari e delle reti informali che intervengono a sostegno dei nuclei familiari in situazione di disagio;
- sostenere e migliorare la funzione genitoriale, attraverso azioni di orientamento, informazione e sensibilizzazione;
- supportare le famiglie nella ricostruzione del rapporto genitori-figli e nella gestione dei conflitti familiari, avvalendosi anche dell'utilizzo dello "spazio neutro";
- avviare percorsi di mediazione familiare; migliorare la collaborazione con e tra le istituzioni scolastiche, i servizi sociali dei Comuni, della Asl, delle organizzazioni del Terzo Settore, dei Servizi Sociali del Ministero della Giustizia.

Mediazione familiare e Spazio neutro

Il servizio di **Mediazione familiare** è un servizio a sostegno della riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e, particolarmente, di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inoltre, deve promuovere l'autonomia decisionale delle parti, la responsabilità genitoriale e la condivisione, qualunque sia il regime di affidamento adottato; facilita, altresì, le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l'obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli adulti. La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori- figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l'ambito della giustizia minorile.

Il servizio di mediazione garantisce anche un *luogo neutro*, quale spazio di incontro dedicato alla riorganizzazione del rapporto genitori figli e/o della rete parentale. Lo **Spazio Neutro** è luogo predisposto per tutelare il rapporto genitori-figli nei casi di separazione o divorzio della coppia. L'obiettivo di questo servizio è quello di creare uno spazio neutrale e protetto dove genitori e figli possono incontrarsi alla presenza di operatori competenti abituati a mediare i conflitti e supportare i genitori nel loro ruolo che prosegue anche dopo la fine del rapporto di coppia. La finalità principale dello spazio neutro è fare in modo che il bambino possa continuare il suo rapporto affettivo con entrambi i genitori, anche se essi sono in situazioni di conflitto. Lo spazio neutro è dunque utile a creare un ambiente accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra il minore e il genitore in modo che sia garantita una cornice neutrale e totalmente esterna ai conflitti della famiglia; ad aiutare la mamma o il papà a recuperare il rapporto col figlio riappropriandosi del ruolo genitoriale e, infine a fare in modo che al termine del percorso, gli incontri minore/genitore possano diventare autonomi e senza alcun rischio per il bambino.

5.2 Destinatari e prestazioni

Nello specifico, ai sensi di quanto previsto dal Disciplinare dei Servizi Domiciliari dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, i destinatari del Servizio A.D.E. sono i minori che si trovino in particolari situazioni, quali:

- minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia;
- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativo- genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o in situazioni di apprendistato;
- minori appartenenti a famiglie in cui sia presente un serio fattore di rischio per disagio psichico grave, altra patologia o

- problematica grave;
- minori a rischio di devianza;
- minori sottoposti a provvedimenti penali.

Particolare attenzione è prestata alle situazioni rilevate dai Servizi Sociali Professionali dei Comuni/Servizio Sociale di Ambito, dai Servizi territoriali e ospedalieri della ASL (Consultorio), dalla medicina di base e specialistica, dalle istituzioni scolastiche ed educative, da altre organizzazioni per i diritti dei minori, laddove le condizioni socio-ambientali e psicologiche del minore lo esponano ad eventuali rischi. Il Servizio sarà garantito ed erogato solo e come previsto nel Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Le prestazioni saranno erogate agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Il personale addetto al Servizio, nelle componenti educative e di Coordinamento, per le funzioni di propria competenza, dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

- **interventi educativi rivolti direttamente al minore**, in rapporto all'età degli stessi, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del nucleo familiare e del contesto socio-ambientale di riferimento (cura di sé e gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e l'organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche);
- **interventi di sostegno alla famiglia**, nello svolgimento delle sue funzioni educative e di cura attraverso l'educazione all'ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni familiari, il sostegno ai genitori nell'imparare a gestire il rapporto con Servizi e istituzioni, la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione delle risorse e dell'organizzazione familiare dei principi educativi e del rispetto dei componenti il nucleo; le attività di coordinamento e di mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali...;
- **interventi di promozione dell'autonomia** dei genitori nell'accudimento dei figli nell'accesso a prestazioni e Servizi sociali e sociosanitari, la funzione di collegamento con l'intera rete dei Servizi, la creazione di una rete formale e informale di supporto alla famiglia.

Il Servizio A.D.E. deve comprendere gli interventi come definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione e richiesta del Servizio Sociale/Unità di Valutazione di Ambito, concordato con l'équipe del servizio, con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori.

Tra le prestazioni da erogarsi:

- ascolto individualizzato finalizzato a migliorare la conoscenza di sé, la capacità di analisi dei problemi, la progettazione personale;
- interventi domiciliari tesi a verificare e potenziare le capacità di accudimento, di ascolto ed educative dei genitori nei confronti dei propri figli minori;
- prestazioni di orientamento ai Servizi (azioni che facilitano il contatto della famiglia con i servizi territoriali, la scuola, l'ASL e le agenzie socio educative del territorio);
- pronto intervento per affrontare un bisogno improvviso dei minori e delle famiglie e consentire la gestione dell'emergenza;
- coinvolgimento delle figure genitoriali nel progetto individualizzato per i figli minori;
- coinvolgimento della scuola ed attivazione della rete territoriale dei Servizi per l'attivazione, il monitoraggio e la riformulazione del progetto educativo da realizzare con la famiglia;
- accompagnamento educativo del minore finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico, formativo e di orientamento al lavoro attraverso la valorizzazione delle potenzialità personali, rapporti continui con la scuola, centri di formazione professionale, centri territoriali per l'impiego, etc.
- azioni di prevenzione dell'isolamento di adulti e ragazzi in difficoltà, accompagnandoli e orientandoli nella fruizione di occasioni di crescita personale e sociale.

I Servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità dovranno erogare:

- percorsi d'orientamento e d'informazione per genitori con figli minori, consulenze a genitori, coppie, minori e adolescenti, attività di ascolto rivolto alle giovani coppie e a neogenitori;
- attività mediativa e di monitoraggio in "luogo neutro" quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori- figli in situazioni di crisi;
- attività di ascolto e accoglienza dei bisogni delle parti in lite attraverso il dialogo;
- educazione alla genitorialità e rafforzamento delle competenze genitoriali;

Destinatari del Servizio di Mediazione familiare sono:

- famiglie in crisi: famiglie che si trovano in difficoltà nel passaggio da una fase di ciclo vitale all'altra o che, per eventi imprevedibili, si stabilizzano su modalità comunicative e relazionali rigide e disfunzionali che, spesso, portano alla manifestazione sintomatica di uno dei membri del sistema;
- famiglie separate o divorziate o in corso di separazione o di divorzio: famiglie che per la separazione dei coniugi hanno bisogno di un sostegno per il superamento e l'elaborazione dell'evento critico e/o supporto per l'espletamento delle funzioni genitoriali;
- nuclei in situazioni di crisi o di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi afferenti l'ambito della giustizia minorile.

Destinatari del Servizio di Spazio Neutro sono nuclei familiari per i quali si rendano necessari interventi tesi alla ricostruzione del rapporto genitori-figli e/o di altri legami relazionali, anche a supporto dell'attività mediativa.

L'Ente gestore, così come individuato, potrà erogare prestazioni complementari a quelle oggetto del presente affidamento e utili a promuovere la cultura dell'affido, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni familiari, quali quelle per la individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze di affidamento, nonché attività di supporto all'Équipe Affido e Adozioni di Ambito, per la costituzione e aggiornamento dell'anagrafe delle famiglia affidatarie.

L'aggiudicataria dovrà elaborare la "Carta dei Servizi" oggetto dell'appalto come previsto dall'art. 7 del Reg. Reg. n. 4/07 ss.mm.ii., inoltre dovrà assicurare il supporto scientifico e tecnico-operativo alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio, anche in collaborazione con il Servizio Porta Unica di Accesso e Segretariato Sociale.

5.3 Tempi e modalità organizzative

Il Servizio A.D.E. dovrà essere svolto prevalentemente nei giorni feriali, di norma fra le ore 7,00 e le ore 20,00, sulla base della programmazione dell'intervento individualizzato definito dal P.E.I.. Si elaborerà un P.E.I. per la famiglia nel suo complesso e per ciascun minore. La presa in carico del minore e del nucleo dovrà essere fatta predisponendo apposita valutazione del bisogno. Il Servizio dovrà essere svolto al domicilio del minore ovvero presso strutture esterne in relazione agli interventi previsti dal P.E.I. Altre sedi operative individuate ed autorizzate dall'amministrazione committente dovranno essere finalizzate a sviluppare la rete di relazioni della famiglia e/o del bambino/a con il tessuto sociale di riferimento, intrecciando collaborazioni con le risorse istituzionali e non, del contesto di riferimento.

Il Servizio di Mediazione Familiare e di Spazio Neutro prevederà un'organizzazione flessibile e specifica per ciascun nucleo familiare secondo disposizione di specifica attivazione e secondo la programmazione di volta in volta stabilita dall'Unità di Valutazione di Ambito e dal Servizio Sociale Professionale, di concerto con il Consultorio Familiare per quanto di propria competenza.

Come previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, il Servizio Sociale Professionale curerà il monitoraggio e la verifica degli interventi realizzati dall'operatore economico aggiudicatario. Nell'esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario dovrà garantire, nei limiti del possibile, la continuità dello stesso operatore nei confronti di ciascun utente previa conoscenza e comunicazione all'utente per ogni cambiamento di operatore: in questo caso deve essere previsto un affiancamento adeguato alla situazione. I referenti organizzativi del Servizio in questione dovranno essere in grado di assicurare l'immediata reperibilità anche in funzione di eventuali sostituzioni o modifiche urgenti.

La Stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di richiedere all'Aggiudicatario, durante l'esecuzione del servizio, di riprogrammare le attività dedotte dal contratto laddove le stesse non dovessero risultare rispondenti alle esigenze dei minori e delle famiglie. Eventuali proposte di ampliamenti di orario/giorni di Servizio, potranno essere avanzate dai concorrenti in sede di gara e in quanto tali valutate come proposte migliorative del Servizio, così come ogni altra proposta migliorativa finalizzata a garantire la qualità del Servizio e la rispondenza alle esigenze dei minori e dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

5.4 Operatori

Al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività previste, l'aggiudicataria dovrà garantire la presenza degli operatori, durante tutto l'arco del periodo contrattuale, nel rispetto dei parametri (rapporto operatori/utenti) e dei requisiti professionali stabiliti dagli artt. 87/bis – 93 e 94 del Regolamento 4/2007 e s.m.i e in conformità all'art. 46 dello stesso Regolamento.

Il modello operativo è improntato al lavoro di équipe costituita dalle seguenti figure professionali:

- **Coordinatore** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.; di esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di Servizi Sociali con Enti Pubblici e/o in convenzione con Enti Pubblici, non inferiore a n.1 anno;
- **Educatori** in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e in coerenza con quanto indicato all'art. 46 del Regolamento regionale 4/2007 e s.m.i.;
- **Mediatore familiare** in possesso di specifica formazione come previsto dall'art. 94 del R.R. n. 04/2007 e ss.mm.ii.

Il personale impiegato deve essere di assoluta fiducia, affidabilità e possedere capacità di lavorare in équipe per definire, verificare e aggiornare i propri programmi di intervento.

La ditta aggiudicataria è obbligata, pena la risoluzione del contratto, ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria vigenti nella località e nei tempi in cui si svolge il servizio e al rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli operatori devono conoscere la rete dei Servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti, di rapportarsi agli operatori degli altri Servizi e condurre ad un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare di cui si è titolari.

Tutte le ore di Servizio degli Educatori, del Coordinatore e di qualsivoglia professionista previsto dovranno essere debitamente documentate e riportate su apposito registro delle presenze, controfirmato dal referente familiare del nucleo preso in carico, dal Coordinatore e vistato dal Servizio Sociale Professionale territorialmente competente in materia di vigilanza e controllo ai sensi del R.R. n. 4/2007.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria: farsi carico della formazione e dell'aggiornamento continuo degli operatori del Servizio; osservare i contratti nazionali di lavoro della categoria interessata e le disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché osservare tutte le norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale; garantire la continuità del Servizio da parte dei medesimi operatori in tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato di durata pari a quella del servizio oggetto di appalto, eccezione consentita per il mediatore familiare. In caso di assenza temporanea, la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione con altro operatore in possesso dei medesimi requisiti e titoli, entro 24 ore dall'assenza salvo causa di forza maggiore.

Prima dell'avvio del Servizio la ditta aggiudicataria è obbligata a trasmettere copia dei CV dello staff definitivo dove poter evincere, in particolar modo, titolo professionale/esperienza maturata. E' obbligo dell'Aggiudicatario trasmettere copia dei contratti individuali stipulati dando assicurazione della regolarità dei singoli rapporti di lavoro e dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS, INAIL).

Gli operatori dovranno:

- effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio, dovranno inoltre tenere una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti; dovranno altresì osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto di ufficio e il dovere di riservatezza relativamente a tutto ciò di cui verranno a conoscenza nel rapporto con i soggetti seguiti e con le loro famiglie;
- osservare tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del Servizio stesso;
- rispettare l'assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal Servizio.

L'Amministrazione è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'aggiudicataria si impegna, altresì, a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla base di documentate richieste dell'Ufficio di Piano.

5.5 Coordinatore

A tale figura spetta la duplice funzione di fornire da un lato il supporto tecnico-organizzativo al personale del Servizio, dall'altro di promuovere l'integrazione e il raccordo con la rete dei Servizi sociali e sociosanitari del territorio.

Il coordinatore sarà il referente per la Stazione Appaltante, pertanto dovrà assicurare costante reperibilità.

Il coordinatore dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato speciale d'appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi condivisa con l'Ufficio di Piano. Sarà compito del coordinatore riorganizzare il Servizio in caso di assenze impreviste degli operatori e verificare che il personale si attenga alle istruzioni ricevute.

Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- coordinamento ed integrazione interna ed esterna di ogni iniziativa del Servizio;
- organizzazione generale del Servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale;
- programmazione educativa, in sintonia con le indicazioni espresse dal Servizio Sociale Professionale;
- definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;
- organizzazione di un sistema informativo interno ed esterno di gestione del progetto;
- verifica ed approvazione delle proposte di modifica del Servizio;
- promozione dell'aggiornamento e della formazione permanente del personale;
- coordinamento della propria attività con i competenti servizi della ASL;
- vigilanza sulla cura ed igiene del minore;
- cura dei rapporti con le Amministrazioni Comunali facenti parte dell'Ambito Territoriale e con le altre Istituzioni del territorio;
- valutazione dell'efficienza ed efficacia del Servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
- relazionare bimestralmente al Responsabile dell'Ufficio di Piano e ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di Ambito, sull'andamento del Servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti e le eventuali migliorie che si suggerisce di apportare al Servizio;
- redigere relazione conclusiva sulle attività svolte, i risultati raggiunti e le eventuali proposte migliorative nonché sugli esiti dell'attività svolta per ogni singolo minore;
- collaborare con gli altri operatori coinvolti, con l'Ufficio di Piano e con il Servizio Sociale Professionale alle attività di verifica, vigilanza, controllo e valutazione del Servizio stesso.

Il Coordinatore del Servizio deve essere prontamente reperibile, attraverso numero mobile ad esso dedicato che dovrà essere comunicato all'inizio dell'appalto e dovrà garantirne il corretto andamento in stretto rapporto di collaborazione con il competente Ufficio di Piano ed i Comuni dell'Ambito Territoriale.

Il Coordinatore, come individuato dalla ditta, sarà responsabile del coordinamento dell'attività del personale e collaborerà attivamente con l'Ufficio di Piano per tutte le attività di coordinamento del Servizio. In caso di assenza o impedimento del coordinatore, l'appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro personale avente pari requisiti. Ogni sostituzione, anche temporanea, dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ambito Territoriale.

L'eventuale sostituzione definitiva del coordinatore dovrà essere motivata da esigenze eccezionali ed imprevedibili nonché debitamente documentate e dovrà essere autorizzata preventivamente da parte della stazione appaltante, la quale valuterà la congruità del curriculum del soggetto proposto rispetto a quello cessante. Il Coordinatore può anche avere funzioni operative.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

6.1 La ditta aggiudicataria s'impegna a gestire il Servizio oggetto del presente appalto con propria organizzazione, nel rigoroso rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, degli standard gestionali previsti per legge e nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

Oltre a quanto già espressamente descritto e citato negli articoli precedenti e in quelli successivi, la ditta aggiudicataria deve garantire i seguenti standard minimi:

- aggiornamento e formazione del personale, realizzazione di altre iniziative di cui l'affidataria si sia assunta l'onere in sede di offerta;
- rispetto delle procedure di rendicontazione previste specificatamente dalle fonti di finanziamento utilizzate per la copertura del costo dell'Appalto;
- osservare i contratti nazionali di lavoro della categoria interessata e le disposizioni di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché osservare tutte le norme a tutela della salute e della integrità fisica del personale;
- garantire la continuità del Servizio da parte dei medesimi operatori in tutto il periodo dell'appalto attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata pari a quella del Servizio oggetto di appalto.
- provvedere a tutto il materiale, mezzi e strumenti e quanto altro necessario per l'organizzazione e l'esercizio pratico delle prestazioni, ivi compreso l'allestimento del *setting* minimo dello spazio neutro;
- dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di tesserino identificativo personale di riconoscimento, con fototessera, generalità e qualifica professionale rivestita, nonché ragione sociale/denominazione dell'impresa e indicazione e logo dell'Ambito Territoriale – gli stessi dovranno essere consegnati agli operatori, prima dell'avvio del Servizio;

L'affidamento del Servizio è inteso nella sua complessità: l'erogatore del servizio deve farsi carico di approntare tutti i mezzi e le risorse necessarie per la migliore soddisfazione dello stesso.

6.2 Disciplina dei rapporti di lavoro, rispetto dei contratti ed ulteriori garanzie e responsabilità

L'affidataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del Servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari.

Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

L'affidataria si impegna inoltre a:

- assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori per raggiungere il domicilio degli utenti, laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo o di un mezzo pubblico;
- fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del Servizio conformi alla normativa vigente;
- garantire la partecipazione degli operatori del servizio agli incontri di coordinamento e verifica previsti;
- individuare ed utilizzare strumenti per la valutazione dell'organizzazione interna e dell'efficacia degli interventi;
- rendere disponibili, in qualsiasi momento, i registri di presenza degli operatori impegnati;
- inviare relazione bimestrale al Responsabile dell'Ufficio di Piano e ai Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni di Ambito, circa l'andamento del Servizio, proponendo ogni eventuale innovazione tendente a migliorarne la qualità;
- favorire e sostenere la partecipazione attiva delle famiglie, in forma singola e/o attraverso le loro associazioni di rappresentanza e tutela;
- garantire la stabilità dell'équipe di operatori limitando il turn-over al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel Servizio, e favorire il miglior rapporto relazionale;
- favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione professionale del personale;
- dotare il personale di cartellino di riconoscimento che riporti fototessera, nome, cognome, qualifica, perfettamente visibili e leggibili;
- garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari e conservare in modo corretto, ordinato e in luogo adeguato il materiale recante informazioni circa gli utenti e i loro familiari;
- somministrare, secondo la tempistica concordata con l'Ufficio di Piano, le schede di valutazione della soddisfazione delle famiglie degli utenti e, in merito alla gestione del Servizio, dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
- fornitura e apposizione di una tabella informativa in plexiglas colorato (di dimensione minima formato A3) ben visibile all'esterno di ogni sede utilizzata per le attività relative allo Spazio Neutro (le attività dovranno svolgersi nei tre Comuni costituenti l'Ambito);
- redigere e diffondere la Carta dei Servizi prestati con l'appalto.

6.3 Rispetto della normativa in materia di contrasto al lavoro non regolare

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

6.4 Sostituzioni e adempimenti del personale

L'aggiudicataria mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto, dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività.

L'aggiudicataria, con riferimento al personale utilizzato, deve:

1. garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio, utilizzando come operatori personale di assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti normative e dal presente Capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in sede di gara;
2. rendersi garante che gli operatori agiscano all'interno delle linee programmatiche formalizzate, con atti propri, dall'Amministrazione aggiudicatrice;
3. esercitare nelle forme opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del Servizio da parte del personale con riferimento al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità dell'intervento, nonché al corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi inoltre a richiamare, e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta

irreprensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso d'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del programma d'intervento, l'aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni.

In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche nel caso in cui si sia determinata una condizione di incompatibilità ambientale per l'operatore comunque lesiva del buon andamento del Servizio, gli operatori dovranno essere allontanati dall'esecuzione del Servizio; in tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra detto. Il rifiuto alla sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto.

Con riferimento alle sostituzioni e al turn over:

- a. l'aggiudicatario deve garantire la sostituzione del personale assente, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti;
- b. l'aggiudicatario deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
- c. l'aggiudicatario, in caso di sostituzione del personale per documentate causa di forza maggiore (decesso, maternità, dimissioni,...), è tenuto a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta all'Ufficio di Piano, la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla nuova assunzione allegando il relativo curriculum formativo e professionale. Il nuovo operatore dovrà essere in possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza assimilabili alla figura sostituita. La comunicazione dell'eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo all'Ufficio di Piano, prevedendo comunque gli opportuni passaggi di consegna;
- d. l'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la totale copertura degli orari del servizio anche nei casi in cui il personale per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro provvedendo alle necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti.

L'aggiudicatario è impegnato a garantire la stabilità del personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa stessa. L'Amministrazione, ove ravvisi motivi ostativi, nonché constati la previsione di personale sostitutivo non idoneo, potrà negare l'autorizzazione alla sostituzione.

Resta fermo che qualora l'Amministrazione verifichi che i motivi addotti per la sostituzione del personale non possano giustificarla, diffiderà l'aggiudicatario. In caso d'inadempienza l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all'aggiudicatario.

Gli operatori impegnati risponderanno del loro operato all'aggiudicatario la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con gli obblighi contrattuali relativi all'appalto in oggetto.

Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione aggiudicatrice, le Amministrazioni comunali da essa rappresentate ed il personale dell'aggiudicatario, la quale solleva l'Amministrazione e le Amministrazioni comunali da essa rappresentate, da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti.

Tutti gli operatori dovranno adottare durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

6.5 Rispetto della normativa in materia di miglioramento e tutela della salute dei lavoratori

L'aggiudicatario provvederà in autonomia, con propri mezzi e personale, ad adempiere, prima di dar corso alle attività, a quanto previsto dalla Legge 81/2008 s.m.i. e leggi collegate, con particolare attenzione per le disposizioni in materia dei dispositivi di protezione individuali e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature o macchine usate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento.

L'aggiudicatario dovrà dichiarare alla stipulazione del contratto di conoscere le Leggi che regolano lo stesso in materia degli adempimenti previsti dalla legge 81/2008, successive modificazioni e leggi collegate, e dichiarare di accettarne in toto gli oneri derivatigli in quanto datore di lavoro dei propri lavoratori (come da definizione della legge 81/2008), oltre che di accettare la piena delega a datore di lavoro solo ed esclusivamente in relazione a quanto dettato dagli adempimenti della legge 81/2008, e successive modificazioni, per le aree nelle quali si svolgono le attività oggetto del presente contratto, predisponendo ivi tutte le tutele del caso.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto, altresì, ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

6.6 Rispetto della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali

L'affidataria deve mantenere riservati e non deve divulgare a terzi estranei i documenti e i dati di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto, non deve impiegare i medesimi in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'attività contemplata o la cui divulgazione non sia precedentemente autorizzata dalla stazione appaltante. L'affidataria si impegna, altresì, a non utilizzare ai fini propri o, comunque, non connessi ai fini dell'appalto, i dati personali venuti in suo possesso nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'affidataria è tenuta all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, indicando il responsabile della protezione dei dati personali.

L'Ente dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù dell'attività di cui al presente contratto ed è responsabile del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente, nonché della perfetta tenuta e custodia della documentazione.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.

6.7 Assicurazione ed obbligo di risarcimento del danno

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esercizio del Servizio, ivi compresa la stipula di assicurazioni di legge.

La Ditta assume la piena ed incondizionata responsabilità, sia sotto il profilo civile che penale, dello svolgimento generale del Servizio, nonché della sua esecuzione. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alle Amministrazioni Comunali interessate, a terzi, a cose e/o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

L'aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile in caso d'infortuni, sia al proprio personale addetto che a terzi, infortuni che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità dell'Amministrazione in merito, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio.

L'operatore aggiudicatario dovrà inoltre procedere a contrarre polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un massimale unico non inferiore a Euro 1.000.000,00. Tale polizza è a copertura di eventuali danni causati agli utenti, ai dipendenti comunali, ed a terzi da qualsiasi atto o negligenza derivante da azioni poste in essere dal proprio personale durante l'espletamento del Servizio oggetto del presente affidamento.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre per l'intera durata del contratto di appalto anche il servizio in oggetto svolto per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice, precisando che il massimale non è inferiore a quello da questa richiesto. La documentazione probatoria relativa a tali assicurazioni dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, l'Amministrazione provvederà a trattenere copia.

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o regionali, in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e di Ambito.

ART. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al Servizio A.D.E. è riservato ai nuclei familiari residenti/domiciliati nei Comuni dell'Ambito Territoriale in possesso dei requisiti di ammissibilità ed eleggibilità secondo il Disciplinare dei Servizi Domiciliari di Ambito approvato con Delibera di C.I. n. 17 del 20 maggio 2016. L'ammissione al Servizio è disposta secondo apposita graduatoria formulata, in ossequio allo stesso Disciplinare, dall'Unità di Valutazione di Ambito (U.V.A.).

Sulla base della graduatoria elaborata dall'Unità di Valutazione di Ambito, il Servizio Sociale Professionale territorialmente competente provvede ad elaborare il PEI (Piano Educativo Individuale) avvalendosi, eventualmente, anche del supporto del Coordinatore del Servizio per l'Ente gestore. L'attivazione degli Interventi afferenti i Servizi di Mediazione e Spazio Neutro sono disposti su segnalazione del singolo Servizio Sociale all'U.V.A. che ne stabilirà l'attivazione con conseguente programmazione degli interventi.

L'operatore economico aggiudicatario non ha alcuna autonomia in merito alla selezione degli utenti ammessi ai servizi oggetto dell'appalto.

ART. 8 - RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE, FACOLTA' DI CONTROLLO E ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

All'Amministrazione aggiudicatrice competono:

- le funzioni di indirizzo e supervisione tecnico-socio-assistenziale, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei Servizi attuati dall'aggiudicatario, con quanto previsto nel progetto tecnico presentato da questi in sede di gara;
- il controllo sulla gestione con riferimento al rispetto degli standard fissati dalla normativa nazionale e regionale di settore;
- la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni degli utenti,
- le verifiche periodiche sui risultati conseguiti, con conseguente valutazione ed eventuale proposta di modifica e aggiornamento dei piani assistenziali individualizzati predisposti;
- le comunicazioni all'aggiudicatario al momento dell'ammissione degli utenti di quanto previsto dai progetti d'intervento.

E' riconosciuto in capo al Servizio Sociale Professionale di Ambito pieno potere di verifica sull'andamento dell'appalto e avvio del procedimento di contestazione al pari del Responsabile del Procedimento.

Il Comune farà pervenire, per iscritto all'impresa aggiudicataria le eventuali contestazioni rilevate (direttamente, tramite l'Ufficio di Piano o mediante il Servizio Sociale Professionale) con "avvio del procedimento di contestazione". L'Impresa aggiudicataria, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica della contestazione ricevuta. Trascorso tale termine in caso di omesso riscontro o se le controdeduzioni non siano ritenute valide, il Committente procederà ad applicare direttamente le sanzioni di seguito indicate: per ogni operatore impiegato senza i requisiti e i titoli indicati nell'offerta di gara: € 5.000,00; mancata sostituzione dell'operatore nei tempi previsti: € 600,00; non rispetto degli orari programmati (per ogni caso): € 500,00; per ogni offerta migliorativa presentata in sede di gara e non fornita entro 30 gg, dopo esplicita richiesta da parte della Stazione Appaltante, da un minimo di € 1.000,00 a un massimo del valore del bene/servizio/miglioria presentata, valore calcolato, ove non definibile con certezza, sulla base del costo medio di n.4 preventivi per bene/servizio/miglioria analogo richiesto dalla stazione appaltante ad altre ditte.

Per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del Servizio oggetto d'appalto, l'Amministrazione aggiudicatrice salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà all'aggiudicatario penalità variabili a seconda della gravità della violazione, dallo 0,2 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di gravi violazioni, di concludere immediatamente il contratto.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione aggiudicatrice si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile o sulla polizza fideiussoria. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni.

L'applicazione della penale non comporta per l'Amministrazione aggiudicatrice rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Sono riconosciute pertanto all'Amministrazione aggiudicatrice, ampie facoltà di controllo in merito al:

1. buon svolgimento del Servizio, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
2. al gradimento e soddisfazione delle famiglie degli utenti;
3. ai rendiconti presentati;
4. al rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti degli operatori dell'aggiudicatario;
5. al rispetto di ogni altra norma prevista dal presente capitolato.

Il controllo può intervenire in qualsiasi momento, senza preavviso, durante l'esecuzione del Servizio. Le verifiche e le ispezioni potranno essere effettuate anche in presenza degli affidatari, che controfirmeranno i relativi verbali che saranno redatti allo scopo. L'Amministrazione potrà organizzare, in ogni momento, incontri di verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi prefissati, incontri di programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del Servizio appaltato.

Resta a capo dell'Amministrazione aggiudicatrice la facoltà di eseguire monitoraggio e valutazioni del grado di soddisfacimento dell'utenza del Servizio oggetto dell'appalto anche a mezzo di aziende specializzate.

L'Amministrazione potrà, in qualunque momento chiedere all'aggiudicatario di adottare tutti quei provvedimenti che essa riterrà opportuni per un migliore Servizio agli utenti, per una riprogrammazione dello stesso, nonché per una corretta osservanza degli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva di rescindere il contratto d'appalto dopo aver accertato violazioni alle suddette norme. Qualora l'impresa appaltatrice si rilevi inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del Servizio ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dall'Amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito (esecuzione in danno). In tal caso, il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Amministrazione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, qualora quest'ultimo si renda colpevole di gravi inadempienze, in particolare:

- frode nell'esecuzione del Servizio;
- subappalto e cessione anche parziale del contratto;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza del lavoro;
- abbandono del Servizio senza giustificato motivo;
- ripetute violazioni degli orari concordati o effettuazione del servizio fuori dei tempi convenuti o inadempienze che comportino disservizi per l'Amministrazione;
- danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Amministrazione;
- ritardo nell'avvio del Servizio;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio appaltato;
- sospensione del Servizio da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- mancato rispetto delle condizioni minimali richieste dal presente capitolato;
- mancata attuazione o difformità delle attività presentate con l'offerta tecnica (comprese le migliorie);
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sostenere e per il rimanente periodo contrattuale.

La stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogniquale volta nei confronti dell'imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 322, 322 bis, 346 bis, 353 bis c.p.

L'Amministrazione comunica all'aggiudicatario la volontà di risoluzione del contratto mediante posta elettronica certificata o raccomandata A.R. indicando la data entro la quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.

ART. 10 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'aggiudicatario dovrà, a corredo di ogni fattura mensile, presentare la seguente documentazione, con l'intesa che in mancanza di quanto richiesto, la fattura sarà restituita: relazione bimestrale (ogni n. 2 mesi) sull'andamento del Servizio, prospetto riepilogativo mensile delle presenze del personale e dei minori nel mese di riferimento.

La relazione dovrà contenere una dichiarazione liberatoria che consentirà eventualmente alla Stazione Appaltante di pubblicarla liberamente sul sito web ufficiale dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, www.pianosocialedizonacanosa.it, al fine di documentare pubblicamente l'attività svolta e garantire trasparenza della stessa. Tutte le voci di spesa prive di giustificativi, saranno ritenute da questa stazione appaltante economie dell'appalto.

La fattura dovrà, inoltre, necessariamente contenere almeno i seguenti elementi:

- data e n. rep. del contratto sottoscritto con indicazione del servizio di riferimento; nelle more della sottoscrizione del contratto, la fattura deve contenere il riferimento alla data e protocollo del verbale di consegna del servizio;
- n. Determinazione Dirigenziale di riferimento;
- codice identificativo di gara CIG e CUP;
- importo e descrizione delle eventuali spese sostenute, per le quali si chiede la liquidazione;
- coordinate bancarie per il pagamento (n. conto corrente dedicato al servizio di che trattasi – Codice CAB – ABI –ecc.);
- percentuale I.V.A. di legge;
- ogni altra eventuale indicazione e documentazione giustificativa richiesta dalla stazione appaltante anche per far fronte agli obblighi di rendicontazione alle Autorità di Gestione di specifici fondi utilizzati a finanziamento.

La regolare liquidazione delle fatture è altresì subordinata alla regolarità del DURC in corso di validità.

Con il pagamento della fattura, l'aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dalla Stazione

Appaltante per il Servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.

Le fatture saranno pagate entro 30 (trenta) giorni (decreto legislativo 192/2012), dal ricevimento delle stesse al protocollo della Stazione Appaltante, a condizione che siano state regolarmente emesse e che non siano insorte contestazioni. Eventuali irregolarità di fatturazione o contestazioni in merito ai dati riportati in fattura o nel rendiconto, comunicate per iscritto all'impresa, sospenderanno la decorrenza del termine di pagamento.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta da operarsi all'atto dei pagamenti di cui sopra. I pagamenti verranno effettuati attraverso accredito su apposito conto bancario dedicato ex L. n.136/2010.

L'appaltatore, alla scadenza del contratto dovrà consegnare, ai fini della liquidazione dell'ultima fattura, relazione tecnica conclusiva dettagliata sull'intera attività (prestazioni rese, tempi, modalità esecutive del servizio e relativi destinatari ecc...) e sui risultati conseguiti nonché sulle migliorie da apportare eventualmente al Servizio.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire all'atto della sottoscrizione del contratto d'appalto una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per l'intera durata dell'appalto, dovuta all'Amministrazione appaltante a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Ambito dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ambito abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso. Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50 del 2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

ART. 12 – RECESSO

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale del contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l'Amministrazione intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale dei Servizi. L'aggiudicataria può richiedere il recesso in caso d'impossibilità ad eseguire i servizi per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del Codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del C.C., in qualunque tempo e fino al termine del Servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore.

ART. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso subappalto. E' vietata la cessione di tutto o parte del contratto, a pena di nullità. Le eventuali contravvenzioni comporteranno, *ipso iure*, la rescissione del contratto e il diritto per l'ente appaltante di chiedere il risarcimento dei danni.

Nel caso in cui la Ditta venga incorporata in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e/o negli altri casi in cui la ditta sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica, sarà facoltà dell'Ambito risolvere il contratto qualora si verifichi l'incapacità del nuovo soggetto di fare fronte adeguatamente al Servizio con le modalità dell'aggiudicatario originale.

ART. 14 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 15 – CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente Capitolato d'Appalto. Le offerte saranno immediatamente impegnative per la ditta aggiudicataria, mentre saranno tali per l'Amministrazione Comunale dopo l'aggiudicazione definitiva.

La ditta aggiudicataria elegge domicilio legale presso la PEC indicata negli atti di gara ove saranno notificati alla stessa comunicazioni importanti e tutti gli atti/contestazioni inerenti l'appalto.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

ART. 17 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rimanda alle disposizioni in materia contenute nella normativa vigente.